Penale Sent. Sez. 5 Num. 40299 Anno 2016
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: DE GREGORIO EDUARDO
Data Udienza: 19/04/2016

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SCAFFARDI MARCO N. IL 18/06/1950

avverso la sentenza n. 1409/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del 26/01/2015

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/04/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EDUARDO DE GREGORIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado nei confronti di Scaffardi , amministratore unico della Wba srl, dichiarando nlp per il per il delitto di cui all'art 217 co 1 nr 4 Legge Fall. e confermando la condanna per la bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione ed esposizione di falsi dati contabili, epoca del fallimento Aprile 2000.

1. La decisione ha ritenuto comprovata la responsabilità dell'imputato, ritenendo che il primo Giudice aveva ben valutato che le operazioni di acquisto di diritti televisivi, apparentemente realizzate dalla società, erano state simulate, per sottrarre il corrispettivo alla stessa e destinarlo ad altri scopi; l'apposizione nei bilanci 1995 e 1996 di attività e passività inerenti tali operazioni e quindi, inesistenti, aveva integrato anche il delitto di bancarotta impropria ex art 223 co 2 nr 1 Legge Fall.

2. Ha presentato ricorso la difesa dell'imputato, con più motivi che possono essere accorpati per la loro stretta correlazione.

2.1 Col primo e secondo motivo il ricorrente, avendo ampiamente richiamato la sentenza di questa Sezione nr 47502 del 2012, cosiddetta Corvetta, ha lamentato l'erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt 40,42,43 cp, nonché la mancanza di motivazione in punto di dolo. Infatti, l'imputato non avrebbe avuto consapevolezza del rischio di fallimento e non avrebbe agito per creare danno ai creditori, essendovi, al contrario, ampie prove che egli agi per incrementare l'attivo societario; inoltre, i Giudici di merito non avrebbero dato conto dell'esistenza del necessario nesso causale tra le sue condotte imprenditoriali ed il fallimento. A sostegno di questa tesi il ricorrente ha ripercorso analiticamente l'intero progetto imprenditoriale della WBA, non andato a buon fine per cause ascrivibili a fattori economici complessivi ed a inadempimenti dei partners commerciali. Ha segnalato il ricorso che le passività accertate non erano state di oltre un miliardo di lire, come indicato in imputazione e come ritenuto dai Giudici del merito, ma di poco più di 700 mln di lire, per la gran parte saldate al principale debitore BNL.

2.2 Il ricorso propone eccezione di incostituzionalità delle norme in questione per violazione dell'art 27 della Cost. poiché l'interpretazione contraria a quella della sentenza Corvetta farebbe dipendere l'integrazione del reato da un evento non voluto e non previsto dall'agente ed in sostanza dipendente da volontà di terzi.

3. Col terzo, quarto e quinto motivo ci si è doluti di illogicità della motivazione e violazione degli artt 192 e 526 cpp per la parte della decisione che aveva ritenuto simulati gli acquisti dei diritti televisivi.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

3.1 La sentenza sarebbe illogica, poiché se il contratto di acquisto fosse stato fasullo e quindi il prezzo non pagato, la società ne avrebbe ricevuto un guadagno, avendo acquisito senza esborso i films e programmi oggetto del contratto.

3.2 La motivazione sarebbe ancora mancante nella parte in cui aveva confutato la tesi della difesa secondo la quale il pagamento per cassa – mezzo usato per il corrispettivo dei diritti televisivi - non necessariamente corrisponde a pagamento per contanti, essendo incomprensibile la giustificazione della Corte in proposito.

3.3 Dal testo del provvedimento non era, altresì, comprensibile – in assenza di ogni argomentazione - per quale ragione l'ipotizzata partecipazione dell'imputato ad Azzurra, società venditrice dei diritti, sarebbe stata significativa della simulazione del contratto.

3.4 Infine, l'affermazione dell'inesistenza dei contratti di compravendita tra la srl dell'imputato e le controparti Azzurra e WBSD sarebbe illogica e non aderente ai dati del processo. Il primo contratto era stato depositato nel giudizio di primo grado ed i films con esso acquistati sarebbero stati rivenduti alla società Telecentro Italia. in proposito il ricorso si riferisce ai dati documentali e testimoniali circa il mezzo col quale l'acquirente Telecentro pagò il corrispettivo a WBA. In atti sarebbe stato depositato anche l'analogo contratto di vendita con il secondo acquirente, RAI.

3.4 La Corte, nonostante la presenza in atti di tali documenti negoziali, non li avrebbe presi in considerazione ed avrebbe illogicamente valutato le fatture emesse dai venditori Azzurra e WBSD, ritenendo le loro date incompatibili con quelle dei documenti della successiva vendita a Telecentro e Rai, trascurando che le fatture di regola sono emesse all'atto del pagamento, dopo la stipula del contratto.

4.I motivi sei e sette hanno riguardato la fattispecie di bancarotta impropria per false comunicazioni sociali e con essi è dedotta l'erronea applicazione dell'art 223 Legge Fall. e la motivazione illogica. Secondo il ricorrente poiché i contratti di compravendita erano reali non vi sarebbe stata alcuna falsità nelle comunicazioni sociali; inoltre la sentenza non avrebbe illustrato le ragioni per le quali l'esposizione in bilancio dei dati inerenti i contratti avrebbe accelerato la presentazione dell'istanza di fallimento, come scritto in motivazione; vi era, invece, un argomento logico contrario a questa conclusione, poiché il bilancio di riferimento era quello del 1996 mentre l'istanza di fallimento era del 1999, con dichiarazione del 2000.

5.Con l'ottavo motivo è stata censurata la motivazione sul punto dell'aggravante del danno di rilevante gravità, poiché la decisione non aveva tenuto conto che da atti depositati in primo grado si ricavava la prova che l'unico creditore BNL era stato quasi per intero pagato.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

6.Tramite il nono motivo si è prospettata la violazione di legge per la mancata qualificazione dei fatti nelle norme incriminatrici del falso in bilancio, trattandosi in tutti i casi – secondo l'impostazione della difesa – di errate esposizioni nei bilanci 95 e 96 di operazioni realmente avvenute; in ogni caso il ricorso ha chiesto di dichiarare la prescrizione dei delitti, già verificatasi. All'odierna udienza il Pg drssa Loi ha concluso per l'inammissibilità ed il difensore si è riportato ai motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. I primi due motivi di ricorso trovano fondamento, come chiaramente argomentato dalla difesa, nella sentenza Corvetta di questa stessa sezione, secondo la quale : Nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione lo stato di insolvenza che da luogo al fallimento costituisce elemento essenziale del reato, in qualità di evento dello stesso e, pertanto, deve porsi in rapporto causale con la condotta dell'agente e deve essere, altresì, sorretto dall'elemento soggettivo del dolo.

1.1 Come noto, peraltro, tale pronuncia è rimasta isolata, poiché la giurisprudenza sul delitto di bancarotta fraudolenta assolutamente prevalente ha affermato i diversi e consolidati principi per cui la natura giuridica del reato è quella di reato di pericolo e per la sua integrazione è sufficiente il dolo generico. Ex multis : Il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo a dolo generico, per la cui sussistenza, pertanto, non è necessario che l'agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, nè che abbia agito allo scopo di recare pregiudizio ai creditori. *Sez.* 5, *Sentenza n.* 3229 *del* 14/12/2012 Ud. (dep. 22/01/2013) Rv. 253932; *Sez.* 5, *Sentenza n.* 21846 *del* 13/02/2014 Ud. (dep. 28/05/2014) Rv. 260407. In senso conforme, *Sez.* 5, *Sentenza n.* 35093 *del* 04/06/2014 Ud. (dep. 07/08/2014) Rv. 261446 L'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale impropria, di cui agli artt. 216 e 223, comma primo, L.F., non comprende la previsione ed accettazione del fallimento, ma solo la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alla finalità dell'impresa e di compiere atti che cagionino, o possano cagionare, danno ai creditori. I primi due motivi di ricorso sono, pertanto, da rigettare.

1.2 Per quanto attiene l'eccezione di legittimità costituzionale sub 2.2, essa è stata sollevata in modo del tutto generico, tramite un semplice richiamo alla già citata

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

sentenza Corvetta senza specificarne le ragioni della rilevanza e della fondatezza riguardo alla fattispecie concreta.

2. Col terzo motivo è stata proposta una diversa interpretazione di quanto ritenuto in sentenza circa la finta compravendita di diritti televisivi, riguardo ai quali il ricorso ha semplicemente proposto il ribaltamento – peraltro in modo illogico e privo di agganci ai dati processuali - di quanto emerso dagli atti e ritenuto dalla Corte. La motivazione, invero, ha razionalmente sottolineato che l'intera operazione negoziale era stata falsa, non realizzandosi nessun incremento patrimoniale per la società, nemmeno sotto il profilo dell'acquisizione ed uso dei films e programmi oggetto del contratto con Azzurra, per cui la finta compravendita era stato solo un mezzo per far uscire realmente denaro dalle casse sociali, senza alcun corrispettivo di beni.

3. Il quarto motivo si basa su una lettura parcellizzata della motivazione, poiché non tiene conto che dal complessivo contenuto della sentenza e dal rinvio a quella di primo grado, specificamente operato sul punto della partecipazione dell'imputato in Azzurra srl, è stata ricavata la cointeressenza di Scaffardi nella stessa società, attraverso la quale è stato giustificato adeguatamente - nel quadro probatorio già emerso ed in base a normali criteri di logica ed esperienza delle cose - il giudizio di simulazione dei Giudici del merito sulla negoziazione tra la stessa Azzurra e WBA.

4. Il quinto motivo ha rappresentato puntuali riferimenti ai contratti ed una censura non illogica circa la natura di documenti fiscali delle fatture, che, di regola, si emettono al momento del pagamento e che, quindi, recano una data posteriore a quella di stipula dei contratti; il sesto motivo ha colto una criticità nella motivazione, riguardo al ritenuto nesso tra l'esposizione delle poste passive ed attive derivanti dai contratti simulati nel bilancio 1996 e l'istanza di fallimento avanzata dal creditore BNL, che è stata considerata accelerata dalle prime ma che – alla stregua degli atti e della stessa sentenza - fu proposta solo dopo tre anni, cioè nel 1999.

5. Il settimo motivo ha sviluppato doglianze nel merito degli apprezzamenti decisori della sentenza, proponendo un'interpretazione alternativa dei dati contabili inerenti il debito verso BNL e del rapporto obbligatorio sottostante ed è pertanto inammisibile.

6. L'ottavo motivo ha mosso una censura sul punto della decisione inerente l'aggravante del danno di rilevante gravità, evidenziando che l'imputato avrebbe pagato quasi per intero l'unico creditore Unicredit ma questa specifica critica non era stata rappresentata nei motivi di appello, essendo, pertanto, inammissibile. In proposito *Sez.* 4, *Sentenza n.* 10611 *del* 04/12/2012 Ud. (dep. 07/03/2013) Rv. 256631 : In tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame. (Nella specie, la Corte ha ritenuto non rilevabile per la prima volta in cassazione la violazione del principio di correlazione fra accusa e difesa).

7. Il nono motivo è fondato quanto alla richiesta di prescrizione. Invero, deve osservarsi che la sentenza di appello ha valutato le già concesse circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull'aggravante di cui all'art 219 co 1 e 2 Legge Fall. ed, in presenza di una sentenza di fallimento pronunciata prima dell'entrata in vigore della riforma introdotta con legge 201/2005, ed in ossequio al principio del favor rei, la normativa sulla prescrizione applicabile alla fattispecie concreta è quella precedente alla riforma. Quest'ultima, infatti, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, prevedeva il giudizio di bilanciamento ex art 69 cp, tra attenuati ed aggravanti, espressamente escluso, invece, nella novella del 2005 ed operato dai Giudici nel caso concreto.

7.1 Tanto premesso, in presenza di motivi non manifestamente infondati, quali quelli suindicati, è possibile rilevare la prescrizione dei reati, maturatasi nel Maggio 2015.

PQM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essersi i reati estinti per intervenuta prescrizione.

Deciso il 19.4. 2016

Corte di Cassazione - copia non ufficiale